

RISPOSTE ALLA SEGUENTE RICHIESTA DI CHIARIMENTI INVIATI IL 15/07/2026

Oggetto: Bando per l'assegnazione di stalli destinati all'attività di servizio di linea di collegamento aeroportuale presso l'Aeroporto di Milano Malpensa – richiesta di chiarimenti.

1. Modifica sopravvenuta della destinazione finale

Qualora, dopo l'assegnazione, un operatore modifichi la destinazione finale della corsa e questa non ricada più nel Comune di Milano, quali conseguenze sono previste sull'assegnazione ottenuta, in termini di eventuale modifica del contratto, degli importi dovuti e dello stallo assegnato? Con quali tempi e modalità va comunicata tale variazione, e quali sono le nuove condizioni economiche applicabili?

Con riferimento al quesito relativo alla modifica della destinazione finale della corsa successivamente all'assegnazione, si precisa che l'operatore è tenuto a comunicare tale variazione a SEA tramite PEC non appena si verifichi il venir meno delle condizioni che hanno consentito l'assegnazione ai sensi del Bando, con conseguente risoluzione dell'accordo negoziale, obbligo di restituzione dello stallo e risarcimento di eventuali danni arrecati al gestore aeroportuale, tenuto conto che è vietato modificare la destinazione prevista dal Bando (Milano).

2. Monitoraggio dei requisiti minimi di esercizio e conseguenze dell'inadempimento

Con quali modalità SEA intende monitorare il rispetto, da parte degli operatori assegnatari, dei requisiti di esercizio minimo previsti dal Bando, e quali conseguenze sono previste in caso di inadempimento? Si rileva che, allo stato attuale, alcuni operatori assegnatari sulla tratta “MXP – Milano Stazione Centrale” non offrono, nel concreto, un esercizio corrispondente a quanto previsto dal Bando, per presunta carenza di domanda su tale destinazione.

SEA effettuerà verifiche e controlli a campione volti ad accertare il mantenimento dei requisiti minimi di esercizio previsti dal Bando e dichiarati dagli operatori in sede di partecipazione.

Qualora dagli accertamenti effettuati emerga il mancato rispetto dei requisiti che hanno costituito presupposto per l'assegnazione, SEA si riserva di adottare i provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la risoluzione anticipata del contratto di assegnazione, in quanto fondato sul permanere delle condizioni e degli impegni assunti dall'operatore.

3. Sostenibilità economica delle destinazioni secondarie

Ciò premesso, si chiede: se la destinazione primaria (Milano Centrale) non genera una domanda sufficiente a giustificare il rispetto dei requisiti minimi di esercizio, su quali basi un operatore dovrebbe ritenere economicamente sostenibile impegnarsi su una destinazione secondaria, presumibilmente caratterizzata da una domanda ancora inferiore?

Si chiede pertanto se SEA abbia effettuato valutazioni in merito alla sostenibilità economica dei requisiti minimi di esercizio per le destinazioni secondarie, e con quali modalità intenda monitorare e far rispettare tali requisiti, anche alla luce della situazione sopra descritta.

Con riferimento alle valutazioni di sostenibilità economica delle destinazioni secondarie, si precisa che SEA non interviene nelle scelte imprenditoriali, economiche o strategiche degli operatori, incluse quelle relative all'individuazione delle tratte da esercire e ai relativi modelli di business.

La valutazione circa la sostenibilità economica del servizio e la capacità di rispettare i requisiti minimi di esercizio previsti dal Bando rimane pertanto nella piena responsabilità dell'operatore, il quale assume tali impegni in sede di partecipazione alla procedura.

SEA si limiterà a verificare il rispetto degli obblighi e dei requisiti previsti dal Bando e dagli atti contrattuali, secondo le modalità di controllo sopra richiamate.